



Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi"  
Via Conservatorio 12, 20122 Milano  
T + 39 02 762110200  
[www.consmi.it](http://www.consmi.it)

## **CONSERVATORIO DI MILANO**

Milano, 20 gennaio 2026

### **Decreto di emanazione del Regolamento per il riconoscimento dei titoli di studio esteri**

#### **IL CONSERVATORIO**

VISTO l'art. 33 della Costituzione, ove si prevede che: "Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (GU Serie Generale n.192 del 18 agosto 1990) e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il vigente Statuto del Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 e approvato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in data 8 aprile 2010;

VISTO in particolare l'art. 14 "Statuto e regolamenti" del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 e il "Titolo II - Autonomia statutaria e regolamentare" dello Statuto e, nello specifico, l'art. 10 "Regolamenti interni";

VISTA la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, sottoscritta a Lisbona l'11 aprile 1997 (cd. "Convenzione di Lisbona");

VISTA la Legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 38;

VISTA la normativa dell'Unione europea in materia di riconoscimento delle qualifiche e di libera circolazione delle persone, ove applicabile;

VISTE le Linee guida e le raccomandazioni del CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche - in materia di riconoscimento dei titoli esteri nel sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica;

**VISTO il Regolamento didattico del Conservatorio di Musica;**  
**VISTA la delibera del n. 29 del Consiglio Accademico del 7 luglio 2025;**  
**VISTA la delibera del n. 120 del Consiglio di Amministrazione del 3 ottobre 2025;**  
**CONSIDERATE le determinazioni del Consiglio di Amministrazione circa la quantificazione dei contributi amministrativi dovuti per il servizio;**

## **DECRETA**

l'entrata in vigore, dalla data del presente atto, del Regolamento per il riconoscimento dei titoli esteri che si compone dei seguenti articoli:

### **REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO ESTERI**

#### **Art. 1 - Premesse**

1. L'art. 2 della Legge 11 luglio 2002, n.148 stabilisce che il riconoscimento accademico dei titoli di studio esteri è il provvedimento mediante il quale le singole Istituzioni accademiche attribuiscono a un titolo di studio conseguito all'estero lo stesso valore legale di un titolo di studio presente nell'ordinamento italiano. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore e del proseguimento degli studi universitari, nonché del valore legale dei titoli di studio stranieri, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, ivi comprese le istituzioni dell'Alta Formazione artistica e musicale, tra le quali i Conservatori di Musica, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

2. In base alla Convenzione di Lisbona ratificata in Italia con la Legge 11 luglio 2002, n. 148, è stato introdotto nel nostro Paese il concetto di riconoscimento finalizzato del titolo estero.

3. Le autorità accademiche competenti possono:

- riconoscere l'equipollenza a tutti gli effetti del titolo accademico estero con quello rilasciato dall'Istituzione italiana (c.d. "riconoscimento diretto").
- riconoscere il titolo ai fini dell'abbreviazione del similare corso di studi cui iscriversi per completare il percorso accademico e ottenere il titolo italiano (c.d. abbreviazione di corso).

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 28-quinquies, punto 3.2 della Legge 15/2022 e dell'art. 38 comma 3.2 del D. Lgs. 165/2001, al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente della cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148 anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego.

#### **Art. 2 – Riconoscimento del titolo estero**

1. Coloro che sono interessati a richiedere il riconoscimento accademico del titolo di studio conseguito all'estero sono tenuti a individuare lo scopo per il quale si richiede il riconoscimento, facendo riferimento alla pagina dedicata sul sito del CIMEA Centro Informazioni Mobilità Equivalenti Accademiche <https://www.cimea.it/pagina-procedurericonoscimento-titoli> per individuare

il corrispondente iter amministrativo a seconda dello scopo del riconoscimento (studio, lavoro, accesso a concorsi pubblici, fini previdenziali, ecc.).

2. Per chiedere il riconoscimento diretto del titolo accademico estero (equipollenza) presso il Conservatorio di Milano è necessario consultare l'offerta formativa del Conservatorio di Milano per verificare l'effettiva coincidenza dei percorsi accademici. Deve esistere un titolo italiano conseguibile presso il Conservatorio di Milano con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia, sia per ambito disciplinare, perché l'istituzione non ha facoltà di riconoscere titoli non previsti nella propria offerta formativa.

3. La procedura di riconoscimento ha la durata massima di 90 giorni dalla ricezione della domanda, completa in ogni sua parte, da parte del richiedente. Entro tale termine, il Conservatorio si pronuncerà sul possibile riconoscimento del titolo accademico internazionale attraverso:

- a) il riconoscimento diretto del titolo;
- b) il riconoscimento parziale nella misura dei crediti formativi accademici (di seguito CFA) che il Conservatorio riterrà opportuna;
- c) il rifiuto del riconoscimento richiesto.

4. In caso di riconoscimento parziale finalizzato all'abbreviazione del corso, il riconoscimento ha validità solo per proseguire gli studi presso il Conservatorio di Milano nell'anno accademico in cui è stata presentata la richiesta o successivi sempre che non siano intervenute modifiche dei piani di studio. Al completamento del percorso di studi abbreviato, avviato a seguito di riconoscimento parziale, l'interessato conseguirà a tutti gli effetti il titolo di studio proprio del Conservatorio di Milano.

5. Non è possibile chiedere il riconoscimento qualora il richiedente sia già in possesso del medesimo titolo di studio in Italia (di primo, di secondo livello o di previgente ordinamento, equivalente a un titolo di secondo livello con il possesso del diploma di maturità) o abbia già avuto il riconoscimento da altra istituzione Afam.

### **Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda va indirizzata via pec a [conservatoriomilano@pec.it](mailto:conservatoriomilano@pec.it), e contemporaneamente a [equipollenze@consmilano.it](mailto:equipollenze@consmilano.it) nel periodo annualmente pubblicato nella pagina del sito internet del Conservatorio, allegando la seguente documentazione scansionata e non fotografata in un unico file PDF:

- modulo per la presentazione della domanda compilato e firmato (scaricabile qui)
- copia del passaporto o, solo per i cittadini UE, di un documento di identità in corso di validità
- codice fiscale (se il richiedente ne è in possesso)
- copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini non-UE equiparati)
- titolo accademico estero di cui si chiede il riconoscimento, in copia autenticata, in lingua originale e in traduzione legale in italiano, completo di tutte le pagine ed eventuali allegati, corredata da attestato di verifica e attestato di comparabilità rilasciato dal CIMEA;
- in caso di esito negativo della procedura effettuata presso CIMEA, dichiarazione di valore in loco (in lingua originale e in traduzione legale in italiano) e dichiarazione di autenticità rilasciate dall'autorità consolare italiana nel paese estero relative al titolo di cui si chiede il riconoscimento

a) per il riconoscimento di un titolo accademico di primo ciclo: titolo finale degli studi secondari in lingua originale e in traduzione legale in italiano e dichiarazione di autenticità rilasciata dall'autorità consolare italiana nel paese

estero<sup>1</sup> (se si è in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado italiano è sufficiente l'autocertificazione del titolo di studio)

b) per il riconoscimento di un titolo accademico di secondo ciclo: titolo finale degli studi secondari in lingua originale e in traduzione legale in italiano e dichiarazione di autenticità rilasciata dall'autorità consolare italiana nel paese estero (se si è in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado italiano è sufficiente l'autocertificazione del titolo di studio); titolo accademico di primo livello in lingua originale e in traduzione legale in italiano e dichiarazione di autenticità rilasciata dall'autorità consolare italiana nel paese estero;

c) per il riconoscimento di un titolo finale di master di I e/o II livello (post laurea), di specializzazione o di perfezionamento: titolo finale degli studi secondari in lingua originale e in traduzione legale in italiano e dichiarazione di autenticità rilasciata dall'autorità consolare italiana nel paese estero (se si è in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado italiano è sufficiente l'autocertificazione del titolo di studio); titolo accademico di primo livello in lingua originale e in traduzione legale in italiano e dichiarazione di autenticità rilasciata dall'autorità consolare italiana nel paese estero ed eventualmente titolo accademico di secondo ciclo in lingua originale e in traduzione legale in italiano e dichiarazione di autenticità rilasciata dall'autorità consolare italiana nel paese estero

d) per il riconoscimento di un titolo di terzo ciclo: il titolo finale degli studi secondari e i titoli accademici di primo e secondo ciclo in lingua originale e in traduzione legale in italiano e dichiarazione di autenticità rilasciata dall'autorità consolare italiana nel paese estero

- Diploma Supplement con attestato di verifica rilasciato da Cimea o, in caso di impossibilità di produrre l'attestato o di esito negativo della procedura, con dichiarazione di valore in loco e dichiarazione di autenticità rilasciate dall'autorità consolare italiana nel paese estero di conseguimento del titolo con la lista degli esami superati in lingua originale e in inglese, relativo al titolo accademico presentato e a ogni titolo ad esso propedeutico

- per i titoli provenienti da paesi dove il Diploma Supplement non è previsto, piano di studi del titolo accademico estero di cui si richiede il riconoscimento in lingua originale con traduzione ufficiale e prova di autenticità (legalizzazione consolare o apostille), contenente il dettaglio degli esami sostenuti con i voti e i crediti. Nel caso in cui il titolo accademico di cui si richiede il riconoscimento sia un titolo di secondo livello: piano di studi del Corso accademico di primo livello con eventuale traduzione ufficiale e prova di autenticità (qualora il titolo di primo livello non sia stato conseguito in Italia) o il Diploma Supplement con prova di autenticità (qualora il titolo di primo livello sia stato conseguito in un paese che lo prevede);

- programmi di studio ufficiali di tutte le attività formative sostenute per conseguire il titolo accademico estero, redatti sia in lingua originale sia in traduzione legale in italiano. I programmi devono essere accompagnati da una dichiarazione dell'istituzione di provenienza che ne attesti l'autenticità e la corrispondenza con le attività effettivamente svolte. Tale dichiarazione dovrà essere timbrata, firmata, contenere la conferma dell'autenticità e specificare il numero complessivo delle pagine indicate. In alternativa, ogni singola pagina dei programmi dovrà riportare timbro, firma e dichiarazione di autenticità.

---

1 Nel caso in cui l'ammissione all'università estera sia avvenuta in seguito a un periodo scolastico inferiore ai dodici anni, non potrà in nessun caso essere concesso un riconoscimento diretto del titolo di primo ciclo, in quanto non potranno essere considerati gli esami sostenuti durante gli anni necessari a raggiungere il requisito minimo di scolarità per l'ammissione alle università italiane.


- dichiarazione rilasciata dall'Istituzione accademica estera attestante il sistema di votazione e la scala di votazione applicati, corredata di traduzione fedele in lingua italiana o inglese (se il sistema di votazione è dettagliato chiaramente all'interno del piano di studi o di altri documenti inseriti all'interno della richiesta non è necessario allegare un documento separato);
- (nel caso di richiesta di riconoscimento di un titolo di terzo ciclo) la tesi di dottorato con la relativa *repository*, le attività formative svolte e i lavori/pubblicazioni ad esso correlati;
- i documenti necessari per dimostrare la conoscenza della lingua (italiano o inglese, livello minimo B2), in cui si tiene il corso di studio nell'istituzione di cui si chiede il riconoscimento;
- ricevuta di pagamento del diritto fisso nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione del Conservatorio di Milano e indicata nel modello di domanda scaricabile qui: <https://www.consmi.it/it/2396/equipollenza-titoli-esteri>.

2. La richiesta di riconoscimento si considera presa in carico e verrà quindi protocollata allorché saranno stati consegnati tutti i documenti necessari compresa la ricevuta di pagamento del contributo amministrativo e del versamento dell'imposta di bollo su istanza in via telematica di € 16,00.

3. La segreteria, compiute entro 30 giorni le verifiche di completezza, veridicità e regolarità della domanda, la trasmetterà ad apposita commissione nominata dal direttore e costituita da tre docenti di cui almeno due afferenti al corso di studi per il quale si chiede il riconoscimento. La commissione redigerà una delibera dalla quale risultino i criteri adottati in sede di esame della documentazione e le motivazioni dell'esito della cognizione. Sia in caso di riconoscimento diretto, sia in caso di riconoscimento parziale, la delibera della commissione deve specificare, per ogni attività svolta all'estero: la denominazione originale e la corrispondenza con l'esame previsto dal piano di studio del nostro conservatorio, la votazione, il settore artistico-disciplinare, i CFA corrispondenti. La commissione indicherà le corrispondenze (o le mancate corrispondenze) tra corsi frequentati altrove e corsi compresi nei piani di studio in essere presso il Conservatorio di Milano con particolare riferimento alle discipline obbligatorie. La commissione potrà esprimersi altresì sull'obsolescenza delle competenze acquisite.

4. Il contributo amministrativo e la marca da bollo non sono rimborsabili, qualunque sia l'esito della procedura.

5. In caso di riconoscimento diretto sarà rilasciato all'interessato un certificato che assicura la validità e dà adito agli stessi diritti del corrispondente titolo accademico italiano (c.d. "equipollenza"), previo pagamento di un ulteriore contributo per il servizio amministrativo nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione del Conservatorio di Milano.



Massimiliano Baggio  
Direttore



Giovanni Fosti  
Presidente

